

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa

da

**A** elettivamente  
domiciliata a Conegliano presso lo studio degli Avv.ti Francesca De Zotti e  
Alessandro Gracis che la rappresentano e difendono come da procura a  
margine dell'atto di citazione e a margine della comparsa 19/5/2015

**parte attrice**

nei confronti di

**B** elettivamente domiciliato a  
Conegliano presso lo studio dell'Avv.to Antonia Tollot che lo rappresenta e  
difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

**parte convenuta**

con la chiamata in causa di

**C**



elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio dell'Avv.to Giampaolo Miotto che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

**terza chiamata**

e con la chiamata in causa di

**D**

elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio dell'Avv.to Maria Celeste Arbia che la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata della citazione

**terza chiamata**

causa iscritta al nr. 538/2012 R.G. ed avente ad oggetto: responsabilità professionale.

trattenuta in decisione all'udienza del 24/3/2015 sulle conclusioni di cui al verbale di udienza del 24/3/2015

### MOTIVAZIONE

**A**

conveniva in giudizio

**B**

titolare di **E**

di Pieve di Soligo, esponendo

quanto segue.



A partire dall'anno 2008 l'odierna attrice, specializzata nella produzione di preformati per marmitte e termoacustici in lana e filo di vetro, affidava a

**B** l'incarico di provvedere a diverse attività di natura contabile, fiscale e giuridica attinenti alla gestione della contabilità aziendale e alla gestione del personale.

Nel corso del 2008 aveva dovuto affrontare problematiche inerenti il rapporto di lavoro col dipendente **F** al quale, dopo altre sanzioni, aveva irrogato la sanzione del licenziamento per giusta causa dopo avere acquisito il parere favorevole di **B** al quale veniva chiesta una consulenza al riguardo.

Il licenziamento si era invece rilevato irregolare sotto il profilo formale ed era stato impugnato dal lavoratore; su parere del legale indicatole dallo stesso commercialista, l'odierna attrice aveva concluso la vertenza in via transattiva corrispondendo al dipendente euro 20.000 oltre ad euro 2.438,84 quale concorso nelle spese legali; inoltre aveva corrisposto al proprio legale euro 614 per l'assistenza da questo prestata nella procedura di impugnazione del licenziamento.

Ritenuto l'inadempimento del convenuto, ne chiedeva quindi la condanna al risarcimento dei danni pari complessivamente ad euro 23.053,64 oltre rivalutazione ed interessi.

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, confermava i fatti come narrati in citazione e chiamava in manleva sia **C**, in forza della polizza n. 71947939 stipulata con l'allora **G** sia **D** in forza della polizza n. 144408187; di queste chiedeva inoltre la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante



dovuto all'interruzione del rapporto professionale con la cliente **A** causato dal non avere le assicurazioni dato seguito alla richiesta di indennizzo.

Entrambe le assicurazioni chiedevano respingersi le domande.

La causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.

La domanda svolta dall'attrice nei confronti del professionista convenuto va senz'altro accolta, non essendo neppure in contestazione i fatti posti a fondamento della stessa.

Come detto, **B** ha confermato l'errore commesso nell'espletare l'incarico ricevuto da **A** : effettivamente il licenziamento presentava le irregolarità formali contestate dal lavoratore (come meglio riferite in citazione) e non considerate dal professionista.

Il *quantum* (euro 23.053,64) è pari all'esborso sostenuto a seguito della transazione, come calcolato e documentato da parte attrice; oltre a ciò, vanno corrisposti gli interessi come per legge (non la rivalutazione, mancando la prova del maggior danno ex art. 1224 ult. comma cod civ.).

Circa il rapporto tra **B** e **C** , si osserva in sintesi quanto segue.

L'eccezione proposta da **C** ha per oggetto la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 cod. civ. per avere l'assicurato dichiarato, al momento della stipula della polizza in data 8/1/2010, "*di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili ....*"; dichiarazione che **C** asserisce essere inesatta e



reticente perché invece già almeno dal marzo del 2009 al professionista era noto il contenzioso tra **A** ed il lavoratore, come risulterebbe dalla lettera inviata alla assicurazione il 5 agosto 2010.

L'eccezione è fondata.

Valgono in materia i seguenti principi:

*" a. la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verificano cumulativamente tre condizioni: 1) che la dichiarazione sia effettivamente inesatta o reticente; 2) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; 3) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. b. l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore" (così, nel riassumere i principi di legittimità in materia, Cass. nr. 12086/2015)*

Nel nostro caso, e' certo innanzitutto che l'assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sopra riportata e che invece in quel momento egli avesse contezza non solo del fatto che il licenziamento era stato contestato dal lavoratore con la lettera 19/3/2009 a firma del dipendente (doc. 12 di parte attrice), ma anche del fatto che il legale del dipendente aveva già inviato richiesta di tentativo di conciliazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (doc. 13 di parte attrice; v pagg 5 e 6 dell'atto di citazione), il che significa avvio di un formale procedimento in cui si discuterà appunto della legittimità o meno della sanzione e quindi di un contenzioso circa il provvedimento oggetto della consulenza professionale.



E' evidente inoltre che la mancata conoscenza del contenzioso in essere abbia influito sulla volontà negoziale dell'assicuratore, che proprio in considerazione della possibilità di una richiesta di risarcimento avrebbe potuto decidere di non contrarre o di contrarre a condizioni diverse.

Quanto all'elemento soggettivo – che è sostanzialmente il punto in contestazione - il convenuto nega la natura dolosa o gravemente colposa della sua condotta. Egli sostiene di avere sì avuto conoscenza già nel marzo del 2009 della lettera con cui il dipendente contestava il licenziamento, ma di non avervi "attribuito peso"; non conosceva le ragioni della illegittimità del licenziamento poi riscontrate dal legale di **A** - ragioni che peraltro, a leggere la lettera del 5 agosto 2010, parrebbero essere state a conoscenza dello stesso già prima della stipula della polizza – e quindi della sua responsabilità professionale. Ma quanto argomentato dal convenuto non fa venir meno la colpa grave, consistente nell'aver taciuto la pendenza del contenzioso pur nella consapevolezza che questo avrebbe potuto evidenziare una sua responsabilità professionale; consapevolezza che ragionevolmente deve presumersi anche in considerazione della specifica competenza professionale del dott Tomasi.

Le domande avanzate nei confronti di **C** vanno quindi respinte.

Quanto al rapporto tra **B** e **D**, la polizza 144408187 avente efficacia nel periodo compreso tra il 22.8.2008 ed il 31.12.2009 contiene la c.d. clausola claims made: la lettera B) delle condizioni particolari di assicurazione stabilisce che "*L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso di assicurazione...*".



L'assicurazione sostiene quindi di non essere tenuta all'indennizzo, perché le contestazioni inerenti il licenziamento del dipendente di **A** sono pacificamente successive alla scadenza della polizza.

La clausola claims made deve ritenersi legittima per i motivi indicati da Cass. nr. 5624/2005.

Il convenuto ne eccepisce tuttavia l'inefficacia, mancando la specifica approvazione scritta dell'assicurato ex art 1341 cod. civ.

L'eccezione, tempestivamente sollevata dal convenuto nella memoria ex art 183 sesto comma nr 1 c.p.c. – a seguito della costituzione in giudizio dell'assicurazione- è fondata: la clausola claims made comporta una limitazione della responsabilità a carico dell'assicuratore predisponente e, quale clausola vessatoria, deve essere specificamente sottoscritta dall'assicurato ex art. 1341 cod. civ.(si veda sempre Cass. nr. 5624/2005).

Vale quindi, nel caso di specie, la regola stabilita dall'art. 1917 comma cod. civ. ; essendo il fatto generatore di responsabilità accaduto durante il tempo dell'assicurazione, **D** è tenuta all'indennizzo, salva la franchigia pattuita del 10%.

Infine, è infondata l'eccezione di **D** secondo cui la fattispecie oggetto di controversia non rientrerebbe tra quelle coperte da garanzia assicurativa, perché il professionista avrebbe violato la normativa posta a regolamentazione dell'esercizio della professione di commercialista (dpr n. 1067 /1953).

L'odierno convenuto ben poteva, invece, espletare consulenza in materia di lavoro come stabilito dall'art. 1 della L. n. 12/1979, viste anche le informazioni trasmesse al giudice dal Ministero del Lavoro – Direzione



Territoriale del Lavoro di Treviso (v comunicazione prot. n. 29462 del 10/11/2014).

La domanda risarcitoria formulata dal convenuto va respinta perché non c'è rapporto causale tra la rottura del rapporto professionale tra **B** e la cliente **A** (e il conseguente lucro cessante) e il mancato pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione; innanzitutto perché ben poteva e doveva **B** risarcire il danno alla cliente, salvo esercitare la rivalsa; e poi perché non è sicuro che il rapporto sarebbe comunque continuato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 538/2012 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1. condanna **D**  
al pagamento di euro 20.748,27 in favore di **A**  
oltre interessi come per legge;
2. condanna **B** al pagamento di euro 2.305,37 in favore di **A**  
oltre interessi come per legge;
3. respinge le domande di **B** nei confronti di **C**
4. respinge la domanda di risarcimento danni proposta da **B** nei confronti di **D**



5. condanna **D**

alla rifusione delle spese di lite in favore di **A**

spese che si liquidano in euro 4.000 per compenso professionale, ed euro 225,92 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge; e alla rifusione delle spese di lite in favore di **B** spese che si liquidano in euro 4.000 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;

6. condanna **B** alla rifusione delle spese di lite in favore di

**C** spese che si liquidano in euro 4.835 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.

Treviso, 12/8/2015

Il giudice

Susanna Menegazzi

